Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0000025
Data 03/01/2022

MINISTERO DEL
Questura di Cuneo
QUESTURA CUNEO
Prot.: 0063982 del 31/12/2021 Uscita Cod. Amm. m_it
Data: 31/12/2021 17:39:21

QUESTURA DI CUNEO
Ufficio di Gabinetto
☎Tel. 0171/443556 gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it

Div. Gab./Cat. A4/ 2021 Cuneo, 31 dicembre 2021

Oggetto: Ordinanza di servizio ex art. 37 D.P.R. nr.782/1985.
Emergenza epidemiologica da COVID-19. – Seguito.
Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 229.

Diramazioni interne

Al Sig. Vicario del Questore	Sede
Al Sig. Dirigente della Divisione P.A.S.I.	Sede
Al Sig. Capo di Gabinetto	Sede
Al Sig. Dirigente dell'U.P.G.S.P.	Sede
Al Sig. Dirigente dell'U.T.L.P.	Sede

Altri uffici Polizia di Stato

Al Sig. Dirigente della Sezione di Polizia Stradale	Cuneo
Al Sig. Dirigente del Settore Polizia di Frontiera	Limone Piemonte
Al Sig. Responsabile Polizia Postale	Cuneo
Al Sig. Responsabile Posto Polizia Ferroviaria	Cuneo

Diramazioni esterne

Ai Sigg. Sindaci di	LoroSedi
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza	Cuneo
Ai Sigg. Comandanti Compagnie Carabinieri	Cuneo – Alba – Borgo San Dalmazzo Bra – Fossano - Mondovì – Saluzzo - Savigliano
Ai Sigg. Comandanti della Polizia Locale	Cuneo – Alba – Borgo San Dalmazzo Bra – Fossano - Mondovì – Saluzzo - Savigliano

e, per conoscenza:

Al Sig. Prefetto	Cuneo
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri	Cuneo
Al Sig. Dirigente della Divisione P.A.C.	Sede
Al Sig. Dirigente della Squadra Mobile	Sede
Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Immigrazione	Sede
Al Sig. Dirigente della D.I.G.O.S.	Sede
Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Personale	Sede
Ai Sigg. Funzionari di Turno	Sede

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0000025
Data 03/01/2022

Di seguito alle varie ordinanze pari oggetto e categoria di questo Ufficio, per ultima la n.63009 del 29.12.2021 ed in relazione al nuovo Decreto Legge n.229 del 30.12.2021 che ha introdotto nuove indicazioni per combattere il proliferarsi dei contagi, si delineano di seguito le principali innovazioni dispositive:

- A decorrere dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) (GREEN PASS RAFFORZATO), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3 (soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica), primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati.
- sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto centri benessere per le attività all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Sempre a decorrere dal 10 gennaio 2022, la nuova formulazione dell'articolo 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle sopra citate certificazioni verdi;

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0000025
Data 03/01/2022

- e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

Il D.L. 229 del 30.12.2021 ha inoltre, introdotto le seguenti innovazioni:

Capienze luoghi per eventi e impianti sportivi

L'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis, e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza non potrà essere superiore al **50 per cento per impianti all'aperto** ed al **35 per cento per strutture al chiuso** rispetto a quella massima autorizzata.".

Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19

Il nuovo decreto Legge prevede anche nuove indicazioni riguardo la quarantena che dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità così riepilogate a far data dall'entrata in vigore del presente decreto (31.12.2021):

Contatti stretti (ad alto rischio)

1 Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè che hanno ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2 Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di centoventi (120) giorni, e, che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3 Per i soggetti asintomatiche che:

- abbiano ricevuto la terza dose (booster), oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid. 19 (Auto – sorveglianza).

La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza".

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0000025
Data 03/01/2022

4 Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Contatti a basso rischio

Per coloro i quali hanno avuto contatti a basso rischio[1], qualora abbiano indossato le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico – sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva[2].

Isolamento

I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster (terza dose), o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno dio 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni ed alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

Premesso quanto sopra, alla luce delle nuove disposizioni, si rende ancor più necessario, continuare i controlli, fino a cessate esigenze secondo le modalità già comunicate in precedenza.

Il Questore
(Parisi)

Mf/Vr

---

1 Per contatto a basso rischio si intente una persona che ha avuto una delle seguenti esposizioni:

1) contatto diretto con un caso Covid-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
2) persona trovatasi chiusa in un ambiente chiuso (es: aula, sala riunioni sala d'attesa ospedale) o che ha viaggiato con caso Covid-19 per meno di 15 minuti;
3) tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covis-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che rimangono classificati contatti ad alto rischio;
4) Operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di una caso Covid-19, provvisto di DPI raccomandati.

2 La sorveglianza passiva è un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei 14 giorni successivi alla data di esposizione a basso rischio (contatto casuale o occasionale) con un caso COVID-19 accertato. Al presentarsi di sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia) è opportuno avvisare il proprio medico di medicina generale, e riferire la possibile esposizione.